

## STATUTO CALABRIA CONDIVISA

### ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni legislative vigenti in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "Calabria Condivisa" di seguito denominata "associazione", con sede in Bova (RC) via IV Novembre n. 6

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con gli acronimi E.T.S – A.P.S e diventerà "CALABRIA CONDIVISA Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale"

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

### ART.2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale fra quelle previste dall'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e cioè:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria, anche attraverso l'organizzazione di iniziative a sostegno di studenti calabresi meritevoli;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive

modificazioni;

p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Si precisa che ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Inoltre l'associazione potrà partecipare ad avvisi pubblici e manifestazioni d'interesse e realizzare iniziative ed eventi, in coerenza con gli scopi dell'associazione, attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa o realizzando reti di scopo con altre associazioni (anche attraverso la costituzione di ATS o ATI).

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

### **ART. 3 - FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE**

Le attività di cui al precedente art. 2 sono svolte per il perseguimento delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

-contribuire a risolvere i problemi sociali, economici e culturali della Calabria e favorire il suo sviluppo quale regione d'Italia e d'Europa nonché regione centrale del Mediterraneo.

- diffondere una nuova immagine della Calabria, incentrata sulla valorizzazione delle sue eccellenze, materiali ed immateriali;

- sostenere lo sviluppo del tessuto economico e sociale mediante la definizione e l'implementazione di progetti innovativi da promuovere nei settori strategici dell'economia regionale;

- promuovere e rafforzare i diritti civili dei cittadini (lavoro, sanità, protezione sociale, istruzione, tutela dell'ambiente, ecc.) anche attraverso lo sviluppo dei servizi essenziali ad essi collegati;

- promuovere e rafforzare i diritti umani ossia i diritti che devono essere riconosciuti ad ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere umano (libertà politiche, uguaglianza, non discriminazione razziale, religiosa, sessuale, ecc. ) . Per tale fine Calabria Condivisa si ispira ai diritti umani così come definiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e nella Costituzione italiana.

- attuare i principi normativi della coprogettazione e della partecipazione e dei cittadini all'attività della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento ai programmi dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Locali già nella fase di impostazione degli stessi e nella verifica successiva dei risultati.

- favorire forme di "controllo diffuso" sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» in applicazione dell'art.1 del D.lvo 33/2013 contro la corruzione e la illegalità.

- sviluppare nuove opportunità strategiche per le imprese anche al fine della tutela e dell'occupazione dei lavoratori che ne fanno parte, supportare l'export dei prodotti locali di eccellenza, favorire la creazione di consorzi e reti di imprese;

- valorizzare le risorse naturali, artistiche e culturali; valorizzare le risorse umane e professionali; - sostenere i progetti di sviluppo culturali, turistici, economici e sociali;

- promuovere il bene comune e una nuova sensibilità volta al superamento delle discriminazioni e prevaricazioni sociali ed economiche ivi comprese le discriminazioni razziali;
- contribuire ad arginare la criminalità organizzata anche mediante la diffusione dei valori di legalità sostanziale;
- favorire il superamento del divario sociale e della povertà assoluta;
- contribuire a ridurre sensibilmente l'emigrazione dei lavoratori e delle famiglie nonché l'emigrazione giovanile ed intellettuale;
- ogni altra finalità civica, solidaristica e di utilità sociale non espressamente indicata nell'elenco che precede.

#### **ART. 4 – LOGO ASSOCIAZIONE**

Il logo di Calabria Condivisa è composto dalla scritta “Calabria Condivisa” con in alto due ali stilizzate con i colori bianco, giallo e nero ed i bordi evidenziati in nero ed in basso recante la scritta “Liberà e Partecipazione”.

#### **ART. 5 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

Le finalità di cui al precedente articolo vengono perseguite avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone che mostrino impegno civico per il bene comune della società calabrese.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per le finalità di cui al presente statuto.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

#### **ART. 6 - SOCI**

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto o a mezzo di posta elettronica all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

#### **ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto (da comunicare tramite email/pec) di

almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualità di socio si perde:

- a) dietro presentazione di dimissioni scritte. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- b) per esclusione.
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata; oppure per non aver ottemperato agli adempimenti specificati nella domanda di adesione il cui format sarà approvato dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera b) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

## **ART. 9 - ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove previsto;
- e) Il Revisore dei conti, laddove previsto;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Tutte le sedute degli organi collegiali possono svolgersi oltre che in presenza anche attraverso piattaforme telematiche.

## **ART. 10 - L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.m., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata. Può essere convocata anche a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto della discussione.

Le riunioni si potranno svolgere in modalità a distanza/online tramite l'utilizzo di apposite piattaforme, nell'avviso di convocazione dovrà essere specificato, oltre al giorno ed all'ora della convocazione, il link per poter partecipare alla riunione a distanza/online.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

#### **ART. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea

- ✓ discute ed approva il bilancio;
- ✓ approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- ✓ elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- ✓ approva il Manifesto Programmatico;
- ✓ definisce il programma generale annuale di attività su proposta del Consiglio Direttivo;
- ✓ procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- ✓ procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- ✓ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ✓ discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- ✓ delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- ✓ delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- ✓ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ✓ discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- ✓ delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- ✓ nomina, per ciascuna riunione, il Segretario dell'Assemblea incaricato per la redazione del verbale della riunione;

#### **ART. 12 – VALIDITA' DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

#### **ART. 13 - PARTICOLARI DELIBERE DELL'ASSEMBLEA**

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per

alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

#### **ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due incarichi consecutivi.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;

#### **ART. 15 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail o WhatsApp inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

#### **ART. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci o al Presidente.

Nello specifico:

- ✓ elegge tra i propri componenti il presidente;
- ✓ elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- ✓ elegge il tesoriere e il segretario;
- ✓ attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ✓ cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- ✓ predispose e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- ✓ individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- ✓ predispose annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- ✓ predispose annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- ✓ delibera assunzioni e licenziamenti di eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- ✓ propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

- ✓ riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ✓ ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- ✓ delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- ✓ determina annualmente l'importo della quota associativa.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

#### **ART. 17 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Egli ha competenza generale sull'attività dell'Associazione e svolge tutti i compiti che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea od al Consiglio direttivo.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente può delegare con atto scritto parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

#### **ART: 18 - IL TESORIERE - SEGRETARIO**

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

#### **ART. 19 - L'ORGANO DI CONTROLLO**

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1,

del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **ART. 20 - REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **ART. 21 - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

#### **ART 22 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 23 PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 24 LIBRI SOCIALI**

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

#### **ART. 25 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA**

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

#### **ART. 26 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE**

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

#### **ART. 27- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 13, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### **ART. 28 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI**

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### **ART. 29 - NORMA FINALE**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.